



# COMUNE DI BRONDELLO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

### OGGETTO:

**REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPATE DETENUTE DAL  
COMUNE DI BRONDELLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 E  
S.M.I.**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PEROTTO DORA	SINDACO	Sì
2. GIUSIANO ANSELMO	CONSIGLIERE	Sì
3. MAERO FRANCO	CONSIGLIERE	Sì
4. BELLINO SIMONE	CONSIGLIERE	Giust.
5. ARNAUDO ELISA	CONSIGLIERE	Giust.
6. MELA FEDERICO	CONSIGLIERE	Giust.
7. TORTONE CLAUDIA	CONSIGLIERE	Sì
8. BISIO MAURO	CONSIGLIERE	Sì
9. MELIFIORI GIANMARIA	CONSIGLIERE	Sì
10. MAERO MARIO	CONSIGLIERE	Giust.
11. VINCENTI CLAUDIO ANSELMO	CONSIGLIERE	Giust.
	Totale Presenti:	6
	Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Zeroli Dott.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **PEROTTO DORA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI BRONDELLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.lgs. 175/2016" Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

TENUTO CONTO che il suddetto piano riguardava la detenzione da parte del Comune di Brondello alla data del 23/09/2016 delle seguenti partecipazioni societarie:

- 1) FINGRANDA s.p.a. quota partecipazione del Comune di Brondello pari a 0,12% corrispondenti a n.ro 100 azioni del valore nominale di € 51,64 per un totale di € 5.164,00, dando atto che non sarebbero state mantenute le attuali partecipazioni e si sarebbe provveduto conseguentemente alla loro alienazione in quanto la suddetta s.p.a. non svolge servizio pubblico essenziale e non rientra negli scopi istituzionali dell'Ente e veniva dato incarico ai competenti Uffici comunali per la predisposizione delle procedure amministrative finalizzate alla suddetta cessione (lettera prot. 1654 del 7/12/2017);
- 2) A.c.d.a. Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. partecipazione detenuta 0,02% pari a n. 1.000 azioni dando atto che la suddetta società rientra nel novero delle società che svolgono servizi di interesse generale e pertanto strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2020 il Comune di Brondello continua a detenere le seguenti partecipazioni societarie:

- 1) A.c.d.a. Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. partecipazione detenuta 0,02% pari a n. 1.000 azioni in quanto la società A.c.d.a. spa Azienda Cuneese dell'Acqua provvede alla gestione del servizio idrico integrato, servizio pubblico locale;
- 2) FINGRANDA s.p.a (quota partecipazione pari a 0,12% corrispondenti a n.ro 100 azioni del valore nominale di € 51,64 per un totale di € 5.164,00, in quanto la procedura di liquidazione è ancora in corso;

RICHIAMATA a tal fine - relativamente al punto 2) sopra dettagliato "Fingranda s.p.a."- la comunicazione del liquidatore Dott. GHIANO Federico (nota del 7.09.2018, acquisita al prot. n.ro 1681 del 07.09.2018) con la quale si portava a conoscenza dei soci che avessero presentato domanda di recesso, che la procedura di liquidazione sarà assorbente nei confronti del recesso e che si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura;

RIBADITO che la liquidazione della società FINGRANDA S.p.A è attualmente in corso;

CONSIDERATO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, il suo esito deve essere comunicato sia al MEF sia alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U., in quanto le partecipazioni detenute dal Comune non sono variate rispetto all'anno precedente;

CON VOTI

FAVOREVOLI: 6

ASTENUTI: =

CONTRARI: =

resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA

1) – DI APPROVARE la revisione annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Brondello, dando atto che l'ente detiene le seguenti partecipazioni azionarie:

- a) FINGRANDA s.p.a (quota partecipazione pari a 0,12% corrispondenti a n.ro 100 azioni del valore nominale di € 51,64 per un totale di € 5.164,00;
- b) A.c.d.a. Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. partecipazione detenuta 0,02% pari a n. 1.000 azioni.

2) – DI DARE ATTO che è in corso la liquidazione della partecipazione societaria della società FINGRANDA S.p.a., come da comunicazione del liquidatore Dott. GHIANO Federico (nota del 7.09.2018, acquisita al prot. n.ro 1681 del 07.09.2018);

3) – DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

4) – DI DISPORRE che:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
- la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza con voti:

FAVOREVOLI: 6

ASTENUTI:=

CONTRARI:=

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
PEROTTO DORA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
Zeroli Dott.ssa Sonia